

Decreto del 8 marzo 2012

Il Ministro dell'Interno

VISTO il proprio decreto in data 24 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 280 dell'1 dicembre 2011, con il quale è stato determinato l'importo della sanzione da applicare agli enti locali inadempienti al patto di stabilità interno relativo all'anno 2010, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 il quale prescrive, tra l'altro, che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo e che, in caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

VISTO che il Comune di Alife è stato assoggettato, nell'esercizio finanziario 2011, all'applicazione della sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2010 con il citato decreto del 24 novembre 2011 attraverso la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per un importo pari a Euro 102.555,00;

VISTA la nota n. 2761 del 20 gennaio 2012, trasmessa dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale si rappresenta che il Comune di Alife, con nota n. 15732 del 30.12.2011, ha prodotto una nuova certificazione attestante il rispetto del patto di stabilità per l'anno 2010 sulla base di dati definitivi, in sostituzione della stessa certificazione precedentemente trasmessa, la quale ne attestava il mancato rispetto, poiché predisposta sulla base di dati provvisori e che, pertanto, il predetto comune non è da assoggettare alla sanzione della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio;

TENUTO CONTO che il Dipartimento della ragioneria dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ha pertanto comunicato che, nella fattispecie in esame, è venuto meno il presupposto per l'applicazione della sanzione di cui al comma 2 lettera a) dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

DECRETA

E' disposta la disapplicazione della sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità interno dell'anno 2010, irrogata al Comune di Alife con il predetto decreto del 24 novembre 2011 e, conseguentemente, è disposta la restituzione dell'importo decurtato a titolo di sanzione pari a euro 102.555,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 marzo 2012

IL MINISTRO
Annamaria Cancellieri